



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province
autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
Città e Autonomie Locali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.n. 234/2012, della relazione concernente la *"Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19"* COM(2020)141 - 2020/0058COD.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 234/2012, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, accompagnata dalla tabella di corrispondenza prevista da DPCM del 17 marzo 2015, elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to dott.ssa Daria Providenza Petralia



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19

- **Codice della proposta:** COM(2020) 141 del 02/04/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0058 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Premessa: finalità e contesto

L'emergenza sanitaria legata al diffondersi della COVID-19, oltre alle perdite di vite umane e alle conseguenze sulla salute di migliaia di persone, sta provocando un pesante impatto sull'economia dell'Unione europea, oltre che mondiale. In particolare, la crisi contribuisce al peggioramento delle condizioni di vita dei nuclei familiari più vulnerabili: coloro che versano in condizione di maggiore indigenza. La crisi dovuta al Coronavirus produrrà un acuirsi delle problematiche nell'ambito della protezione e assistenza ai più vulnerabili, il cui numero è destinato ad aumentare sensibilmente nel prossimo periodo.

La proposta è parte del nuovo pacchetto di misure "Coronavirus Response Investment Initiative Plus" (CRII+) intraprese dalla Commissione Europea al fine di integrare, con disposizioni di flessibilità straordinaria, la precedente iniziativa CRII che ha mobilitato la politica di coesione dell'UE per contrastare la crisi da epidemia di COVID-19. L'obiettivo dell'atto è quello di proteggere le persone più vulnerabili dall'attuale rischio sanitario, assicurando che esse vengano comunque raggiunte dal sostegno del Fondo europeo di aiuti agli indigenti (FEAD) nonostante le misure per il contenimento dell'emergenza. Si tratta di una sfida di enormi dimensioni per consentire quindi che il sistema di distribuzione alimentari e /o assistenza materiale di base sostenuto dal Fondo di Aiuti europei agli Indigenti, continui a raggiungere i beneficiari in sicurezza, riducendo al minimo i rischi di contagio connessi alla riduzione del distanziamento nella fase di distribuzione, garantendo ai volontari e addetti le dotazioni adeguate di DPI.

In tale direzione muove la proposta in esame facente parte del predetto pacchetto legislativo, presentato il 2 aprile scorso e comprendente: la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020; la proposta di regolamento sulle misure specifiche volte a offrire una flessibilità eccezionale nell'uso dei fondi strutturali e di investimento europei; e la proposta di regolamento volta ad introdurre misure specifiche a favore dei più indigenti, mediante alcune modifiche al Fondo aiuti europei agli indigenti (FEAD) (tale proposta è stata approvata, con modifiche non sostanziali, dal parlamento Europeo in prima lettura il 17

aprile 2020).

Gli emendamenti presentati dalla Commissione al Regolamento relativo al FEAD permettono agli Stati Membri di rispondere rapidamente ai nuovi bisogni dei destinatari finali, esposti alle ulteriori avversità derivanti dall'epidemia. Di seguito le principali previsioni proposte:

- *sono ammissibili a far data dal 1° febbraio 2020 le spese sostenute per le operazioni rientranti nell'ambito del FEAD che favoriscono la capacità di risposta alla crisi dovuta all'epidemia;*
- *la modifica di alcuni elementi del Programma Operativo adottato dallo Stato Membro, finalizzata a fronteggiare l'epidemia, non necessita di essere approvata da una decisione della Commissione;*
- *i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti alle persone indigenti indirettamente attraverso vouchers o carte poiché ciò riduce il rischio di contagio;*
- *è consentito l'acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per le Organizzazioni partner;*
- *eccezionalmente per l'annualità in corso è prorogata la scadenza per la trasmissione della Relazione di Attuazione Annuale;*
- *eccezionalmente per la durata dell'emergenza da Covid-19 gli Stati Membri possono adottare procedure di controllo e di audit più flessibili;*
- *in caso di ritardo, a causa dell'epidemia, nella consegna dei prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base sono comunque ammissibili le spese sostenute dai beneficiari;*
- *è consentita la possibilità temporanea di ottenere un tasso di cofinanziamento del Programma Operativo del 100% dal bilancio dell'UE.*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione di cui all'art. 5, paragrafo 2 del TUE, rientrando la "coesione economica, sociale e territoriale" nelle competenze conferite all'Unione a norma dell'art. 4, paragrafo 2, lettera c) del TFUE. La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 175, comma 3 del TFUE che consente l'adozione da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, di azioni specifiche rivelatesi necessarie al di fuori dei Fondi a finalità strutturale (cfr. in Premessa le principali previsioni proposte).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'UE, perseguendo dunque obiettivi aventi portata ed effetti di rilevanza europea.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta, in linea generale, il principio di proporzionalità in quanto questa si limita agli emendamenti necessari per permettere agli attori coinvolti nell'implementazione del FEAD di reagire al meglio di fronte alla minaccia epidemiologica. Al riguardo si evidenzia però un potenziale rischio relativo all'attuazione del punto 5) dell'art. 1 della proposta, in riferimento alla distribuzione degli aiuti alimentari e/o assistenza materiale di base mediante buoni o carte elettronici. La proporzionalità da verificare è riferita al limitato valore dell'aiuto annuale per assistito, rispetto all'eventuale onere di realizzazione e gestione di una banca dati degli indigenti

assistiti dal FEAD, oltre all'eventuale rispetto del principio di proporzionalità in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Si rammenta infatti che il FEAD insiste nella distribuzione degli aiuti agli indigenti, anche integrando altre forme di distribuzione di aiuti presenti nel territorio che comunque manterrebbero la loro operatività.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva considerato,

- (i) il necessario adeguamento delle norme di specie al mutato contesto di riferimento, anche al fine di legittimare retroattivamente gli interventi straordinari di sostegno fornito nell'emergenza alle persone indigenti;*
- (ii) l'opportunità di stabilire nuove e più sicure modalità di erogazione degli aiuti;*
- (iii) la semplificazione di taluni adempimenti in capo agli Stati Membri.*

Il progetto è da considerarsi di particolare urgenza giacché costituisce un immediato intervento di contrasto alle forme più gravi di povertà acuitesi in conseguenza dell'epidemia di Covid-19.

Inoltre, si ritiene necessaria una tempestiva attuazione delle azioni di sostegno proposte, al fine di supportare il lavoro delle Autorità nelle fasi di gestione, certificazione e controllo del Programma.

Di seguito si riportano i principali elementi mitiganti gli effettivi negativi dell'emergenza sanitaria in atto:

- 1. Esenzione temporanea di alcune misure di sostegno del FEAD dall'approvazione della Commissione (art.1, punto 1);*
- 2. Erogazione del 100% di cofinanziamento (anziché dell'85%), da applicare per l'esercizio contabile 2020-2021, (art.1 punto 3);*
- 3. Ammissibilità della spesa per le operazioni del FEAD che promuovono la capacità di risposta alla crisi legata alla pandemia di coronavirus a partire dal 1° febbraio 2020, (art. 1 punto 4);*
- 4. Ammissibilità della spesa estesa anche ai dispositivi di protezione per gli operatori delle organizzazioni partner e gli assistiti, al fine di garantire che gli aiuti FEAD possano raggiungere in sicurezza le persone più vulnerabili. (art.1 punto 6);*
- 5. Ammissibilità delle spese (art.1 punto 7) per*
 - o le operazioni sostenute nel quadro del PO I durante la loro sospensione a causa della pandemia di Covid-19;*
 - o le operazioni sostenute nel quadro del PO II o dell'assistenza tecnica durante la loro sospensione a causa della pandemia di Covid-19;*
 - o le operazioni sostenute nel quadro del PO II o dell'assistenza tecnica e non pienamente attuate a causa della pandemia di Covid-1.*

Rilievi rispetto alle modifiche proposte

- 1. La richiesta è limitata al solo anno contabile 1° Luglio 2020 - 30 giugno 2021, escludendo dalla proposta le attività che, pur essendo impattate dalla crisi sanitaria, saranno rendicontate nel*

successivo anno contabile;

II. di semplificazione delle attività di audit (art.1 punto 8) non indica il livello di autonomia di ciascuna autorità nella mappatura dei rischi e nella definizione delle azioni da intraprendere. Tale soluzione comporta l'insorgenza del rischio di disconoscimento delle procedure di semplificazioni adottate nelle piste di controllo da parte della Commissione.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto, nella misura in cui intervengono nella salvaguardia dal rischio epidemiologico, di privazione materiale grave e di esclusione sociale delle persone indigenti, destinatari finali del FEAD, concorrono alla tutela dell'interesse nazionale in materia di profilassi internazionale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. Tali disposizioni consentono inoltre, complessivamente, una maggiore flessibilità delle regole dei fondi strutturali, permettendo di liberare velocemente risorse nazionali per fronteggiare la crisi e permettendo di attuare procedure semplificate in deroga, temporanea, a quanto previsto dal regolamento FEAD.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La delegazione italiana nell'ambito del Coreper ha accolto favorevolmente la proposta, evidenziando tuttavia i possibili rischi derivanti dall'assenza di disposizioni specifiche in materia di semplificazione delle procedure di controllo e di audit.

Al riguardo, nell'evidenziare la necessità di una maggiore flessibilità nella gestione del Programma al fine di contrastare tempestivamente ed efficacemente le conseguenze della crisi sanitaria in atto, nell'ottica di una collaborazione volta al miglioramento delle modifiche proposte, si riportano di seguito le possibili soluzioni inerenti alle criticità evidenziate alla sezione B1.

I. In relazione alla richiesta di cofinanziamento del 100% per l'anno contabile 1 luglio 2020-30 giugno 2021 (art.1 punto 3), si invita a prevedere l'estensione della richiesta anche al successivo anno contabile, al fine di comprendere le spese sostenute nel periodo di crisi sanitaria senza ulteriori interventi legislativi;

II. In relazione alla decurtazione dei fondi destinati alla distribuzione di beni alimentari per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali per operatori e assistiti (art.1 punto 6), si invita a prevedere ulteriori risorse finanziarie a copertura di tali spese;

III. In relazione alla mancata specifica del livello di autonomia di ciascuna autorità nella mappatura dei rischi e nella definizione delle azioni da intraprendere per la semplificazione delle attività di audit (art.1 punto 8).

Si ritiene inoltre opportuno riportare le seguenti proposte avanzate dall'Autorità di Audit dei programmi operativi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

"AUDIT DI SISTEMA

In considerazione della necessità di una maggiore flessibilità nello svolgimento dell'audit di sistema e di una semplificazione delle attività, si propone la realizzazione di audit tematici o di sistema circoscritti alla gestione dei follow up degli audit precedenti, da svolgersi con modalità e tempistiche definite secondo il giudizio professionale dell'Ada". Tale modalità di audit permetterebbe la verifica del superamento dei rilievi emersi durante gli ultimi audit di sistema relativi all'implementazione del sistema informativo, dell'adeguamento del SIGECO e dei manuali operativi delle Autorità e degli Organismi auditati.

AUDIT SULLE OPERAZIONI

In considerazione della necessità di una maggiore flessibilità nei controlli delle operazioni e nel metodo di campionamento, si propongono le seguenti misure, da applicarsi con modalità e

tempistiche definite secondo il giudizio professionale dell'Ada:

- *Limitazione dei controlli in loco al fine di contenere il rischio sanitario;*
- *inserimento di operazioni in sostituzione di altre non fattibili;*
- *Metodo di campionamento non statistico, in linea con la proposta di modifica regolamentare a partire dall'anno contabile in corso e dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2021.*
- **PACCHETTO CONTI – FEBBRAIO 2021**

In relazione al pacchetto dei conti da presentarsi entro il 28 febbraio 2021, si propone una proroga con un termine finale maggiore rispetto a quanto previsto almeno al 30 aprile 2021.

Si rileva che al momento è in corso una riflessione condivisa di tutte le Ada al fine di strutturare una proposta condivisa di semplificazione delle attività di audit per ridurre l'impatto del Coronavirus".

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta non sembra comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio UE (quadro finanziario pluriennale) né del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nessuno. Tuttavia, nella proposta di modifica, andrebbe previsto un rinvio alle procedure di semplificazione adottate sui fondi SIE.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si ritiene positivo l'impatto della proposta sui cittadini, siano essi destinatari finali del FEAD che vedono ampliarsi le opportunità di essere raggiunti dagli aiuti, siano essi volontari delle Organizzazioni partner che vengono salvaguardati dal rischio epidemiologico nelle operazioni di distribuzione dei beni di prima necessità. Altrettanto favorevoli risultano gli effetti degli emendamenti sulle imprese aggiudicatrici dei contratti di fornitura dei prodotti FEAD, in relazione alla possibilità di non incorrere in penali nel caso in cui la sospensione delle attività a causa dell'epidemia di Covid-19 abbia generato ritardi nella distribuzione e/o deterioramento dei prodotti.

Altro

N/a.

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19</p>		
<p>– Codice della proposta: COM(2020) 141 del 02/04/2020</p> <p>– Codice interistituzionale: 2020/0058 (COD)</p> <p>– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</p>		
Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento <i>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</i>
Art. 1 da paragrafo 1ad 8	N/A	<p>L'articolo modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 negli articoli: art.9 par. 4, art.13 par.1, art 20, art.22 par. 4; art. 23; art. 26; art.30</p> <ul style="list-style-type: none"> • Competenza: concorrente • Oneri finanziari: nessuno • Impatto sull'ordinamento nazionale: nessuno • Oneri amministrativi aggiuntivi: riprogrammazione del POI FEAD con decisione da comunicare alla Commissione • Amministrazioni coinvolte: MLPS in qualità di Segretariato-ADA, AdG, AdC, MIPAF, Agea in qualità di Organismo Intermedio AdG e

		AdC, Organizzazioni partner e Beneficiari
Art. 2	N/A	Non di competenza